Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale della Sicilia
Ufficio I – Affari generali

PRAP SICILIA
N.Prot. 86655 -AG/I
Palermo, 26-11-18

Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
90128 Palermo, Tel. (091)7799111
peo: pr.palermo@giustizia.it
pec: pr.palermo@giustiziacert.it

Alla Segretaria Generale della O.S. Co.S.P.
E-mail: segretariogeneralecoosp@gmail.com

Alla Segreteria Nazionale Sicilia O.S. Co.S.P.
E-mail: ca.lepi@alice.it

Oggetto: Visite mediche di controllo da parte dell'INPS.

Continuano a pervenire da parte sindacale doglianze in merito alla competenza dell'INPS ad effettuare le visite mediche di controllo al personale di Polizia Penitenziaria che abbia comunicato l'assenza dal servizio per malattia nonché riguardo al mancato rilascio - da parte del medico dell'INPS – dell'invito a visita ambulatoriale per il personale che non sia stato reperito all'indirizzo dallo stesso indicato per l'espletamento della visita medica di controllo.

In proposito, premesso che si tratta di materia avente rilevanza nazionale e come tale disciplinata compiutamente dalle varie disposizioni dipartimentali esistenti al riguardo oltreché dalle diverse circolari INPS contenenti le istruzioni operative a seguito dell'entrata in vigore del Polo unico per le visite fiscali *(D.Lgs. 27 maggio 2017, n° 75)*, si evidenzia quanto segue.

La prima problematica è stata affrontata dall'Amministrazione che, con la circolare GDAP 324722 del 13/10/2017 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, ha stabilito che *"... anche per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria si procederà a richiedere all'INPS la VMC..."*.

D'altro canto anche l'INPS, con messaggio n. 1399 del 29/3/2018, ha chiarito che la normativa inerente la certificazione medica telematica non si applica al personale delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed al punto 2, terz'ultimo capoverso ha precisato che: *"....al momento, con specifico riferimento alle citate categorie di dipendenti, sono in corso approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed i Ministeri vigilanti. In attesa delle indicazioni ministeriali, che saranno fornite all'esito delle verifiche suddette, per i dipendenti in questione è possibile disporre le visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro; tali visite continueranno a essere a questi ultimi fatturate e il relativo costo non potrà essere considerato a carico dei fondi specificatamente assegnati all'INPS per la gestione del Polo Unico."*.

Inoltre, relativamente al mancato rilascio dell'invito a recarsi a visita ambulatoriale per i dipendenti non trovati all'indirizzo comunicato, si osserva che nel messaggio n. 1399 del 29/3/2018, punto 5), l'INPS ha precisato che *"...il datore di lavoro pubblico non deve più richiedere la visita ambulatoriale nel caso in cui il lavoratore venga trovato assente in occasione dell'accertamento medico legale domiciliare. In tali ipotesi, infatti, l'accertamento ambulatoriale viene disposto d'ufficio al fine di consentire la verifica dell'effettiva sussistenza dello stato morboso..."*.

Pertanto, eventuali rimostranze in merito al mancato rilascio dell'invito a recarsi alla visita medica ambulatoriale potranno essere rivolte direttamente all'INPS. Resta inteso comunque che l'Amministrazione ha la facoltà di valutare le ragioni indicate dal dipendente per giustificare l'allontanamento dal proprio domicilio.

IL PROVVEDITORE
Gianfranco De Gesu